



Comune di Prato

REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI PASSI CARRABILI
IN FREGIO ALLA VIABILITA' CITTADINA
Art.22 D.Lgs. n°285 del 30.04.1992



IL DIRIGENTE 1°
Ing. Lorenzo Erasconi



Comune di Prato

Pag. 2

TITOLO I

Norme generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la costruzione di passi carrabili da aree pubbliche comunali o soggette ad uso pubblico.

Art. 2 - Aree pubbliche o soggette ad uso pubblico

Le aree pubbliche disciplinate dal presente Regolamento sono le strade, le piazze, gli slarghi, le zone destinate a verde pubblico o parcheggio ed ogni altro che fa parte del demanio comunale o del patrimonio comunale disponibile.

Le aree soggette ad uso pubblico disciplinate dal presente Regolamento sono tutte quelle che presentano le caratteristiche di cui al comma precedente, pur non facendo parte del demanio o del Patrimonio Comunale indisponibile. Sono pertanto comprese le aree soggette di diritto (in dipendenza di autorizzazioni, concessioni, conversioni o sentenze) o di fatto (per uso continuato da parte della comunità non vietato, limitato od ostacolato dal proprietario, indipendentemente dalla acquisizione del diritto per usucapione ai sensi degli artt. 1026, 978 e 1158 del Codice Civile).

Art. 3 - Definizione di passo carrabile

Ai sensi dell'art.3 del T.U., approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.°495 "Codice della Strada", per passo carrabile si intende l' "accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli", ove e' vietata la sosta ai sensi dell'art. 120 del Regolamento di attuazione.

Art. 4 - Larghezza del passo carrabile

Per larghezza del passo carrabile si intende la larghezza della zona di accesso indipendentemente da quello della "apertura" sul confine che delimita l'immobile dall'area pubblica o ad uso pubblico.

Per facilitare le manovre d'accesso dei veicoli agli immobili laterali e nel contempo per contenere la servitù su suolo pubblico o ad uso pubblico, la larghezza del passo carrabile viene stabilita nei seguenti limiti:

A) - Accessi ad immobili con caratteristiche di civile abitazione, artigianali, commerciali e similari

Larghezza	minima	ml. 2,50
	massima	ml. 4,00

B) - Accessi ad immobili con attività agricole, industriali e similari

Larghezza	minima	ml. 4,00
	massima	ml. 8,00



Comune di Prato

Pag. 3

Larghezza superiori potranno eccezionalmente essere autorizzate, sempre che l'accesso non costituisca pericolo al pubblico transito tenuto conto per gli accessi di cui al punto A) : del volume di traffico da e per l'immobile; per gli accessi di cui al punto B) : delle particolari caratteristiche della strada, nonché dei mezzi di trasporto eccezionali che debbano accedere all'immobile.

Art. 5 - Preventiva autorizzazione

Tutti i proprietari di beni immobili, che intendano realizzare "passi carrabili" dalle aree indicate all'art. 2, sono tenuti a richiedere regolare autorizzazione al Comune.

Per gli immobili di proprietà comunale non occorre la preventiva autorizzazione.

Art. 6 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione del passo carabile"

Potrà essere rilasciata l'Autorizzazione del passo carrabile alle condizioni di cui all'Art.46 del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada e specificatamente :

- A) - In corrispondenza di accessi ove non sia materialmente interdetta la possibilità di alloggiamento di veicoli;
- B) - Quando la destinazione d'uso del locale servito non escluda la presenza di veicoli all'interno;
- C) - Quando le manovre di ingresso e di uscita dell'immobile non costituiscano pericolo per il transito sulla pubblica via, oppure sia possibile attuare interventi di segnaletica o di modifica della situazione dei luoghi che consentano di eliminare il pericolo sopra citato;
- D) - Che il richiedente abbia ottenuto la concessione edilizia per la realizzazione dei lavori preliminari in conseguenza di:
 - 1) - Cambiamento di destinazione d'uso del locale;
 - 2) - Modifica alla recinzione in fregio all'area pubblica o ad uso pubblico;
 - 3) - Modifiche alle dimensioni dell'accesso al locale;

Art. 7 - Tributi

L'Autorizzazione viene rilasciata dal Settore addetto alla viabilità e sarà soggetta al pagamento dei tributi prescritti dall'art. 195 del T.U. per la Finanza Locale, approvato dal R.D. 14.9.1931 n. °1175 e successive modifiche ed adeguamenti.

Il pagamento del tributo avverrà tramite iscrizione a ruolo su cartelle esattoriali da parte del competente Settore addetto ai Tributi, su segnalazione del Settore addetto alla viabilità.



Comune di Prato

Pag. 4

Art. 8 - Limiti dell'autorizzazione

L'autorizzazione si intende rilasciata senza alcun pregiudizio per i diritti e gli interessi di terzi.

L'autorizzazione si intende rilasciata senza che questa possa costituire vincolo di servitù permanente sull'area pubblica o ad uso pubblico.

Il Comune in qualsiasi tempo e per qualsiasi necessità potrà modificare o revocare l'autorizzazione a suo insindacabile giudizio senza che con ciò il titolare della stessa possa pretendere indennizzi o compensi di sorta.

Il titolare dell'autorizzazione rimane assoluto responsabile, sia in sede penale che civile, di qualsiasi danno che potesse derivare, alle persone ed alle cose in genere, dall'inosservanza di Leggi o Regolamenti vigenti in materia, nonché del vigente Codice della Strada.

Ai sensi dell'Art. 27 - 5° Comma del Codice della Strada la durata dell'Autorizzazione è di 29 (Ventinove) anni rinnovabile alla scadenza.

TITOLO II

Modalità per il rilascio dell'Autorizzazione

Art. 9 - Modalità della richiesta

La richiesta di Autorizzazione deve essere presentata al Sindaco in carta da bollo (od in uso bollo per gli Enti esentati), allegando:

- a) - n.°3 copie di planimetria in scala 1:2000 per l'esatta individuazione dell'immobile;
- b) - n.°3 copie di grafici in scala 1:100 che evidenzino, sia planimetricamente che altimetricamente, le caratteristiche dell'accesso richiesto.

All'atto della presentazione dell'istanza dovranno essere corrisposti i diritti di istruttoria e di sopralluogo secondo le tariffe stabilite dall'Amm.ne Comunale.

Art. 10 - Rilascio

L'Autorizzazione, dopo l'istruttoria dell'istanza da parte del Settore addetto alla viabilità, verrà rilasciata dal Dirigente dello stesso Settore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Copia di tale autorizzazione verrà inviata al Settore "Tributi" per gli adempimenti relativi all'iscrizione a ruolo del tributo corrispondente.



Comune di Prato

Pag. 5

Qualora l'istanza risulti incompleta di dati, o qualora occorranzo elementi integrativi per l'istruttoria stessa, questi dovranno essere presentati entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro richiesta, pena la decadenza dell'istanza iniziale.

TITOLO III

Esecuzione dei lavori

Art. 11 - Affidamento dei lavori

I lavori per la realizzazione dei "passi carrabili" saranno eseguiti a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Quando l'accesso carrabile ricade nel contesto della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, derivanti da oneri di concessioni edilizie, i lavori potranno essere affidati dal richiedente alla Ditta che sta eseguendo le opere stesse.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui venga provveduto da parte di Enti gestori di pubblici servizi al rifacimento del marciapiede, quale onere di autorizzazione all'interramento di condutture e manufatti.

Art. 12 - Esecuzione dei lavori

Qualora durante i lavori si renda necessario modificare l'ubicazione di condutture o manufatti sotterranei di Enti o privati, il richiedente dovrà provvedervi a sua cura e spese concordando con gli stessi le modalità di intervento.

Le modalità di esecuzione sono stabilite nell'atto autorizzativo.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà provvedersi alla apposizione della segnaletica stradale e degli sbarramenti prescritti dal Codice della Strada sopra citato, secondo le indicazioni fornite dal Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.°495.

A lavori ultimati ne dovrà essere dato avviso scritto al Settore addetto alla viabilità che provvederà a controllare che i lavori siano stati eseguiti secondo le norme assegnate.

Il Comune potrà imporre l'esecuzione dei lavori di formazione del passo in termini perentori, per motivi di pubblica utilità.

Art.13 - Efficacia del passo carrabile

Il passo carrabile si intenderà formalmente valido soltanto dopo l'apposizione del cartello segnaletico di cui all'art. 120 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, da porre a cura e spese del titolare dell'Autorizzazione.



Comune di Prato

Pag. 6

TITOLO IV

Tassa di occupazione suolo pubblico

Art. 14 - Tassa di occupazione del suolo pubblico

(Art.195 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14.9.1931 n.°1175 e successivi adeguamenti)

La tassa di occupazione del suolo pubblico, indicata all'art. 7 del presente Regolamento, viene determinata dal prodotto della superficie occupata (larghezza accesso richiesto, o comunque concesso, moltiplicata per la larghezza del marciapiede) per la tariffa stabilita con Delibera dell'Amm.ne Comunale.

TITOLO V

Revoca e decadenza dell'Autorizzazione

Art. 15 - Casi di revoca

L'autorizzazione del "passo carrabile" puo' essere revocata nei casi seguenti, a giudizio insindacabile di questa Amm.ne :

- A) - A seguito di cambiamento di destinazione d'uso dell'immobile, a servizio del quale era stata rilasciata l'autorizzazione, tale da renderlo incompatibile con la stessa.
- B) - A seguito di variazione all'assetto viario ed alla circolazione veicolare nel contesto delle quali il "passo carrabile" potrebbe costituire pericolo alla pubblica incolumità.
In questo caso la revoca dell'Autorizzazione non esclude la possibilità del rilascio di una nuova Autorizzazione in posizione tale da eliminare la pericolosità di cui al capoverso precedente.
- C) - Qualora sia accertato il contrasto con l'Art.46 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Art. 16 - Modalita' di rimessa in pristino

Verificandosi le situazioni di cui all'articolo precedente l'Amm.ne Comunale provvederà alla comunicazione della revoca al titolare dell'autorizzazione invitandolo: alla rimessa in pristino delle strutture viarie precentemente manomesse, alla rimozione del cartello segnaletico indicato all'art.13 entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla data dell'ordinanza.

L'Amm.ne provvederà alla cancellazione dai ruoli del tributo corrisposto, ad accertamento avvenuto e su comunicazione del richiedente, degli adempimenti indicati al capoverso precedente.

Trascorso infruttuosamente il periodo indicato al primo comma l'Amm.ne Comunale provvederà d'Ufficio recuperando le spese sostenute nei modi e nei termini stabiliti per Legge.

COMUNE DI PRATO



Comune di Prato

Pag. 7

Art. 17 - Decadenza dell'autorizzazione

Qualora il richiedente, che abbia ottenuto regolare Autorizzazione per l'esecuzione del "passo carrabile", non provveda all'esecuzione dei lavori nel termine di giorni 365 (trecentosessantacinque), l'Autorizzazione stessa si intenderà decaduta ad ogni effetto, con conseguente necessità di inoltrare una nuova istanza nelle forme di rito.

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

Art. 18 - Regolarizzazione dei "passi carrabili" esistenti

Tutti i proprietari di immobili che sono dotati di "passi carrabili" da aree pubbliche o soggette a pubblico uso, secondo i criteri stabiliti dall'art.2, e che non siano regolarmente autorizzati, devono inoltrare apposita richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione, entro e non oltre giorni 180 (centottanta) dalla data di approvazione del presente "Regolamento".

Tutti i proprietari di immobili che hanno accessi carrabili regolarmente autorizzati, ma non dotati del cartello segnaletico di divieto di sosta, indicato all'art. 14, dovranno provvedervi entro e non oltre giorni 180 (centottanta) dalla stessa approvazione.

Art. 19 - Mancata regolarizzazione

Trascorsi infruttuosamente i termini di cui all'articolo precedente, il "passo carrabile" indipendentemente dalla sua regolare o meno autorizzazione, sarà considerato come formalmente inesistente per l'applicazione dell'infrazione al "Codice della Strada", di cui all'art. 120 del Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n°495.

L'Amm.ne Comunale si riserva comunque la facoltà di intimare al proprietario la regolarizzazione formale del "passo carrabile", entro un periodo di tempo assegnato, trascorso il quale potrà procedere d'ufficio alla rimozione dello stesso ed al ripristino del marciapiede, recuperando, nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, le spese sostenute (Art.22 - Comma 11 e 12 del Codice della Strada).

TITOLO VII

Sanzioni

Per le violazioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui all'Art.22 Commi 11 e 12 del Codice della Strada.

Publicato dal 9/8/93
al 24/8/93 senza reclami

Ricevuto dal Comitato Regionale Controllo in data 10/8/93

Non e' intervenuto annullamento e non sono stati richiesti chiarimenti e elementi integrativi di giudizio.

il 31/8/93

Ri-Publicato dal 1/9/93
al 1/10/93 senza reclami

Modificata con atto della G.C. N.131 del 1/2/94